

Circolare n°: 02/2024

Oggetto: *La Legge di Bilancio 2024 e la riforma fiscale: le novità per imprese e famiglie*

Sommario: È stata approvata in via definitiva dal Parlamento lo scorso 30 dicembre la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), pubblicata sulla G.U. n. 303 del 30.12.2023.

Sulla stessa G.U. è stato pubblicato il decreto legislativo (n. 216/2023) di attuazione del primo modulo di riforma dell'IRPEF.

Contenuto: _____

Nelle ultime settimane del 2023 sono stati adottati diversi provvedimenti, di varia natura, recanti numerose novità per lavoratori, famiglie e imprese. Tra le misure di maggior rilievo si segnalano:

- l'aumento dal 21% al 26% della "cedolare secca" per le locazioni brevi;
- la riapertura del regime della rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni;
- l'introduzione di una super-deduzione IRPEF/IRES per le nuove assunzioni;
- nuovi limiti alle compensazioni in F24 per i soggetti particolarmente "esposti" verso l'erario;
- la proroga dell'intervento del Fondo di Garanzia per l'acquisto della prima casa;
- la conferma del taglio del cuneo fiscale, la detassazione dei fringe benefits, la tassazione agevolata dei premi di risultato.

Con la presente circolare proponiamo una prima sintesi delle principali misure di carattere fiscale introdotte dai provvedimenti in sommario, rinviando ai successivi contributi l'approfondimento di singole misure.

Indice: _____

P.1 ————— NOVITA' PER LE IMPRESE

P.2 ————— NOVITA' PER LE PERSONE FISICHE

Riproduzione vietata

NOVITA' PER LE IMPRESE:

AIUTI ALLA CRESCITA

Il pacchetto di aiuti per le imprese si sviluppa lungo tre direttrici:

- a) il finanziamento per il periodo 2024-2030 – di cui 190 milioni per l'anno 2024, 310 milioni per l'anno 2025 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 - dei **contratti di sviluppo**, relativi ai programmi di sviluppo industriale. Sarà un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ad impartire a Invitalia, soggetto gestore della misura, direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse;
- b) il rifinanziamento della "**Nuova Sabatini**", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di PMI, per complessivi 100 milioni di euro. Si ricorda che le agevolazioni consistono in un **contributo in conto impianti**, pari al 2,75% per investimenti strumentali ordinari, 3,575% per investimenti 4.0 e green;
- c) l'incremento della dotazione del **Fondo per la crescita sostenibile**¹ di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025.

CREDITO D'IMPOSTA TRASPORTO MERCI

Viene esteso alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d'imposta in favore delle imprese che effettuino **attività di trasporto di merci** con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

La misura massima del tax credit è **pari al 12%** della spesa sostenuta (nel mese di luglio 2022) per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore.

ADEGUAMENTO ESISTENZE INIZIALI MAGAZZINO

Viene prevista per i soggetti OIC adopter (imprese individuali, SP e SC senza limiti dimensionali) la facoltà di adeguare, per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2023**, le esistenze iniziali di magazzino all'1.1.2023 allo scopo di:

- eliminare le esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- iscrivere le esistenze iniziali di quantità o valori in precedenza omesse.

¹ Il Fondo Crescita Sostenibile (FCS) è il principale strumento agevolativo a supporto dei grandi progetti di ricerca e sviluppo promossi dalle imprese anche in collaborazione con Università e/o Enti di Ricerca pubblici e privati. Le agevolazioni del Fondo sono concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico nella forma del finanziamento agevolato e del contributo a fondo perduto e sono cumulabili con il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo previsti dal Piano Transizione 4.0.

Riproduzione vietata

Le imposte dovute per realizzare l'adeguamento sono determinate a seconda dell'operazione realizzata:

- **in caso di eliminazione**, l'adeguamento comporterà il pagamento dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale, nonché il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, **in misura pari al 18%** da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato ai fini IVA ed il valore eliminato;
- **in caso di iscrizione**, l'adeguamento comporterà il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, **in misura pari al 18%** da applicare al valore iscritto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al 31 dicembre 2023.

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta suddetto e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

PEX NON RESIDENTI

Viene estesa la disciplina della cosiddetta pex², - ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze – **anche ai soggetti non residenti** (società ed enti commerciali), purché risiedano in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Le norme introdotte si applicano alle **cessioni di partecipazioni qualificate** aventi specifici requisiti (di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR), e in presenza di particolari condizioni.

² Il regime PEX si applica ai soggetti Ires e Irpef che esercitano attività di impresa (imprese individuali, società commerciali di persone ed enti non commerciali). Sono quindi escluse le società semplici, gli enti ad esse equiparati, gli investitori istituzionali e le persone fisiche. In sostanza, le plusvalenze generate in tale regime concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto Ires nella misura del 5%.

Riproduzione vietata

MAXI-DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI

Viene introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, una nuova **super-deduzione del 120%** relativa al costo del personale assunto a tempo indeterminato nel 2024.

L'obiettivo è quello di incentivare le imprese (escluse quelle avviate dal 1° gennaio 2023) verso la promozione di nuove assunzioni in modo stabile (a tempo indeterminato). L'agevolazione consiste in una deduzione fiscale, maggiorata, dell'intero costo del lavoratore nella misura **del 120%** (o 130% in caso di assunzione di categorie svantaggiate).

ABOLIZIONE ACE

Il decreto di attuazione dello schema di riforma fiscale D.Lgs. n. 216/2023 abroga con decorrenza 1° gennaio 2024, l'**agevolazione ACE**, che verrà sostituita da nuove misure (mini-IRES e maxi-deduzione costo del lavoro).

BONUS INVESTIMENTI 4.0

La legge di Bilancio 2024 non è intervenuta sulla disciplina dei bonus investimenti strumentali 4.0. Pertanto, per il 2024:

- le aliquote agevolate del **bonus investimenti in beni materiali 4.0** restano le medesime del 2023 (20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro);
- per i **beni immateriali 4.0**, dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre (ovvero entro il 30 giugno 2025 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2024), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 15%.

LIMITE COMPENSAZIONI F24

Dal 1° luglio 2024, entrano in vigore nuove restrizioni sulle compensazioni fiscali tramite modello F24. Le misure colpiscono i contribuenti con debiti erariali (iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione) superiori a 100.000 euro e impone l'uso esclusivo dei servizi telematici.

Il divieto si applica solo alle compensazioni orizzontali (o esterne), riguardanti crediti e debiti di diversa natura che avvengono nel modello F24 e non alle compensazioni verticali, che riguardano la stessa imposta.

REVISIONE SISTEMA RISCOSSIONE

Nella legge Delega n. 111/2023, è stata programmata una profonda revisione del sistema della riscossione. Tra i profili di maggior rilievo si evidenziano:

- il superamento dell'attuale separazione tra l'Agenzia delle Entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;
- la previsione di una pianificazione annuale, da concordare con il MEF, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere;
- il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento;
- il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse;
- la modifica progressiva delle condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista di una stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate;
- la velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi (IVA).

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Tra le novità della delega di riforma fiscale (Legge n 111/2023) si evidenzia anche il nuovo strumento rappresentato dal **concordato preventivo biennale**.

Mediante tale strumento, l'Agenzia delle Entrate propone al contribuente un'ipotesi di reddito per i successivi **due anni** e, se il contribuente lo considera plausibile, accetta la proposta; così facendo, le imposte dovute saranno calcolate e versate in base **all'imponibile concordato**, a prescindere dall'effettiva realizzazione dei ricavi previsti.

Allo stato attuale, i destinatari del nuovo strumento sono i contribuenti di minore dimensione, le **imprese e i lavoratori autonomi**:

- soggetti a ISA, che ottengono con punteggio uguale o maggiore di 8;
- in regime forfetario.

Sono tuttavia in corso alcune interlocuzioni per apportare alcuni correttivi, miranti da un lato ad ampliare la platea dei possibili destinatari, dall'altro ad alleggerire alcuni meccanismi operativi ancora poco chiari. Per maggiori dettagli si rinvia ai successivi approfondimenti.

NOVITA' PER LE PERSONE FISICHE:

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI

Dal 1° gennaio 2024 è previsto un incremento **dal 21% al 26%** dell'aliquota per le **locazioni brevi** (aventi durata inferiore a 30 giorni) di immobili successivi al primo.

Pertanto, in presenza di più immobili locati, la maggior aliquota del 26% trova applicazione con riferimento ai canoni relativi al secondo, terzo e quarto immobile locato (fermo restando che il regime in esame è ammesso fino alla soglia di 4 immobili, oltre la quale scatta la presunzione di attività commerciale).

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene riproposta anche per il 2024 la **rivalutazione delle partecipazioni e terreni**, edificabili e agricoli, posseduti dalle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, soggetti non residenti alla data del 1° gennaio 2024, con applicazione **dell'imposta sostitutiva del 16%**.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del **30 giugno 2024** (con interessi pari al 3%). È previsto inoltre che la redazione e il giuramento della perizia siano effettuati entro la data del **30 giugno 2024**.

MODIFICHE AL TUIR

Dal 1° gennaio 2024 entrano in vigore nuove norme per la qualificazione di alcune tipologie di redditi ai fini delle imposte dirette. In particolare:

- rientreranno tra i **redditi diversi**, oltre a quelli relativi all'usufrutto, anche quelli derivanti dalla **costituzione degli altri diritti reali di godimento** (enfiteusi, superficie, uso, servitù);
- le plusvalenze per le **cessioni di metalli preziosi** verranno determinate in misura pari al corrispettivo della cessione, venendo meno l'attuale riferimento al 25% del corrispettivo della cessione in mancanza di documentazione;
- la norma secondo cui ai fini delle imposte sui redditi, gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento **e i conferimenti in società** sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso (art. 9, c. 5, D.P.R. n. 917/1986), si applica laddove non è previsto diversamente.

ALTRE MISURE

Di seguito si riassumono le principali novità per i lavoratori:

- **Taglio del cuneo fiscale:** confermato, anche per il 2024, il taglio del cuneo contributivo per la quota a carico dei lavoratori dipendenti. La quota di esonero rimane al 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro (parametrate su 13 mensilità) ed al 7% per quelle fino a 1.923 euro (sempre parametrate su 13 mensilità). Si segnala, peraltro, che la misura non riguarda la tredicesima mensilità. Pertanto, quella relativa al 2023 avrà una quota di esonero pari al 2%, mentre quella relativa al 2024 sarà sottoposta ad imposizione ordinaria;
- **detassazione dei fringe benefits:** anche per il 2024, i fringe benefits non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente fino a 2.000 per i lavoratori con figli a carico (ai sensi del T.U.I.R), fino a 1.000 per la generalità dei lavoratori dipendenti (soglia innalzata dagli euro 258 previsti dalla normativa fiscale "ordinaria" per i dipendenti senza figli);
- **Tassazione agevolata dei premi di risultato:** è confermata anche per il 2024 l'imposizione al 5% - con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi - sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell'anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000.

RITENUTA BONIFICI

A decorrere dal 1° marzo 2024, la **ritenuta d'acconto** d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta passa **dall'8% all'11%**.

IVIE E IVAFE

Sono elevate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aliquota ordinaria dell'IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero - **dallo 0,76 all'1,06 %** e l'aliquota dell'IVAFA **dal 2 al 4 per mille annuo** per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Riproduzione vietata

MUTUI PRIMA CASA

Viene prorogata per tutto il 2024 la disciplina del **Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa**, che prevede la possibilità di usufruire della **garanzia massima dell'80%** sulla quota capitale dei mutui destinati a "categorie prioritarie³" e qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori.

Nel corso dell'iter di conversione sono state introdotte ulteriori fattispecie di "categorie prioritarie" per l'anno 2024, ossia i nuclei familiari che:

- includono tre figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui;
- includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 50.000 euro annui.

Per i suddetti nuclei familiari, per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità superiore all'80%, la garanzia del Fondo sarà rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell'80%, dell'85% e del 90% della quota capitale.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP SRL

Dr. Fabio Pavan

³ Tra le categorie prioritarie rientrano: le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP, i giovani di età inferiore ai 36 anni.

Riproduzione vietata